



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IMMOBILIARE
PROCEDIMENTO n. 65/2017 R.G.E.

ORDINANZA EX ART. 600 CPC

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Giuliana Santa Trotta,

letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;

considerato che il pignoramento ha ad oggetto la quota indivisa pari ad 1/2 della piena proprietà dell'immobile pignorato indicato al LOTTO N. 2 (quota pari ad 1/2 della proprietà di abitazione di tipo economico in Maratea (PZ), via San Francesco, 39, distinta in catasto al fog 31 part 1976, cat. A/3, piani S1-T, vani 7,5 – con annesso terreno distinto in catasto al fog 31 part 1975) e che si è proceduto alla notificazione ai comproprietari dell'avviso di cui agli artt. 599 c.p.c. e 180 disp. att. c.p.c.;

preso atto che all'udienza del 12/7/2022 i comproprietari non si sono costituiti;

rilevato che non può procedersi alla separazione in natura della quota spettante al debitore in quanto il creditore pignorante ed i comproprietari non ne hanno fatto richiesta ed in considerazione del fatto che essa non è possibile per la natura e le caratteristiche del bene;

ritenuto che non appare probabile che la vendita della quota indivisa del bene possa essere effettuata "ad un prezzo pari o superiore al valore" della quota medesima in quanto è notorio che l'interesse per l'acquisto di una quota di bene indiviso si manifesta normalmente per un valore inferiore a quello di mercato;

che, dunque, la vendita della quota risulta in concreto economicamente non conveniente;

che, peraltro, nel caso di specie nessuno dei comproprietari ha manifestato interesse per l'acquisto della quota del debitore talché appare difficile ipotizzare il reperimento di qualche acquirente interessato al bene indiviso per un prezzo non inferiore a quello risultante dalla relazione di stima;

che per quanto sin qui considerato appare opportuno che si proceda alla divisione del bene ai sensi dell'art. 600 c.p.c.;

considerato che non sono comparsi i comproprietari ed i creditori intervenuti;

che non sono presenti tutti gli interessati;

che è necessario ai sensi dell'art. 181 disp. att. c.p.c. fissare una udienza e disporre la notifica di un atto di citazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. al



debitore, ai comproprietari ed agli eventuali creditori iscritti del debitore e dei comproprietari;

P. Q. M.

Visti gli artt.601 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c.

ORDINA

procedersi alla divisione dell'immobile pignorato, assumendo l'istruzione della causa;

FISSA

innanzi a sé, in veste di giudice istruttore, l'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c. dell'**11 aprile 2023 ore 10.30** per la comparizione delle parti del procedimento esecutivo, dei comproprietari e dei creditori iscritti in relazione all'intero bene nonché di coloro che abbiano acquistato diritti sull'immobile ai sensi dell'art. 1113, c. 3, c.c.

manda alla parte più diligente:

- (a) di integrare il contraddittorio nei confronti degli interessati non comparsi all'udienza del 12/7/2022 mediante notificazione della presente ordinanza, unitamente a memoria integrativa contenente gli estremi del pignoramento, i nominativi delle parti e gli identificativi degli immobili, almeno sessanta giorni prima della prossima udienza;
- (b) di iscrivere al ruolo la causa di divisione inserendo nel fascicolo d'ufficio copia in carta libera dell'istanza di vendita, del presente verbale di udienza e di questa ordinanza nel termine di giorni 10 dalla notificazione della presente ordinanza con notifica di un atto di citazione contenente tutti gli elementi di cui all'art. 163 c.p.c. al debitore, ai creditori costituiti nella procedura esecutiva agli eventuali creditori iscritti del debitore ed agli altri creditori e con successiva iscrizione a ruolo del giudizio;
- (c) si proceda alla trascrizione dell'atto di citazione a favore e contro ciascuno dei comproprietari compreso il debitore depositando alla fissata udienza la relativa nota di trascrizione;

ASSEGNA

termine fino a venti giorni prima della prossima udienza al debitore, al comproprietario e ai creditori iscritti non intervenuti – siano essi comparsi [e costituiti] all'udienza citata oppure no – per il deposito di comparsa di costituzione nel giudizio di divisione, con l'avvertenza che il deposito oltre il termine anzidetto implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c.;

DISPONE

LA SOSPENSIONE PARZIALE limitatamente al LOTTO N. 2 del processo di esecuzione iscritto al numero 65/2017, fino a quando sulla divisione non intervenga l'accordo delle parti o sentenza passata in giudicato.



Si comunichi a cura della cancelleria

Lagonegro, 18/07/2022

Il giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta

